



UNIVERSITÀ DI PAVIA
Dipartimento di Matematica
"Felice Casorati"

REGOLAMENTO DIDATTICO
(art. 12 - D.M. 22 ottobre 2004 n. 270)

Coorte A.A.2025/2026

CORSO DI LAUREA in
MATEMATICA
Classe L - 35

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata
- Art. 2 – Testi normativi di riferimento
- Art. 3 – Organi responsabili del coordinamento didattico e organizzativo
- Art. 4 – Servizi amministrativi di riferimento

PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

- Art. 5 – Scheda Unica Annuale del Corso di studio
- Art. 6 - Requisiti di ammissione
- Art. 7 – Organizzazione didattica
- Art. 8 – Piani di studio
- Art. 9 – Programmi di doppia laurea
- Art. 10 – Obblighi di frequenza e propedeuticità
- Art. 11 – Attività a libera scelta dello studente
- Art. 12 – Stage e tirocinio
- Art. 13 – Esami e valutazioni finali di profitto
- Art. 14 – Prova finale e conseguimento del titolo

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI

- Art. 15 – Criteri per il riconoscimento di conoscenze e abilità extra universitarie debitamente certificate
- Art. 16 – Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti
- Art. 17 – Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di studio presso Università straniere
- Art. 18 – Ammissione ad anni successivi
- Art. 19 – Certificazioni

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata

1. Il Corso di laurea (L) in Matematica, attivato dal Dipartimento di Matematica “Felice Casorati” dell’Università degli Studi di Pavia, appartiene alla classe L-35 delle Lauree in Scienze Matematiche di cui al D.M. n. 1648 del 19 dicembre 2023.
2. La durata normale del Corso di laurea in Matematica è di tre anni.

Art. 2 – Testi normativi di riferimento

1. Nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti, l’organizzazione didattica e lo svolgimento delle attività formative previste per il Corso di laurea in Matematica, sono disciplinati:
 - a) dal presente testo, dallo Statuto dell’Università degli Studi di Pavia, dal Regolamento generale di Ateneo, dal Regolamento didattico di Ateneo, dal Regolamento carriere studentesche, dal Regolamento per l’iscrizione in regime di tempo parziale disponibili al sito [Statuto e Regolamenti | Università di Pavia](#);
 - b) dal Regolamento del Dipartimento di Matematica “Felice Casorati” (nel seguito: Dipartimento di Matematica), disponibile al sito [Regolamento – Dipartimento di Matematica UNIPV](#).
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

Art. 3 – Organi responsabili del coordinamento didattico e organizzativo

1. Nel rispetto delle competenze e dei criteri stabiliti dai Regolamenti indicati all’Art. 2, nonché di quanto disciplinato dal Regolamento per la composizione e il funzionamento dei Consigli didattici, l’organo competente per il coordinamento didattico e organizzativo del Corso di laurea in Matematica è il Consiglio Didattico del Dipartimento di Matematica, d’intesa con altri organi aventi titolo. Il Consiglio Didattico provvede a designare un Responsabile del Corso di Studio ed il Gruppo di Riesame per il controllo della gestione dell’assicurazione di qualità del Corso di Studio.

Art. 4 – Servizi amministrativi di riferimento

1. L’attività di coordinamento ed organizzazione della didattica si avvale del supporto amministrativo del Dipartimento di Matematica e del Servizio Offerta formativa e carriere studenti.
 2. Per le pratiche relative alla carriera dello studente (immatricolazione, trasferimenti ecc..) la competenza è attribuita alla UOC Carriere studenti, alla UOC Immatricolazioni e informastudenti e alla UOC Admission Office.
- Informazioni disponibili ai seguenti link:

[Studiare | Università di Pavia](#)

[Offerta Formativa | Università di Pavia](#)

3. Il Centro Orientamento (C.OR.) gestisce attività e progetti per aiutare gli studenti nella scelta degli studi universitari, per supportare la carriera dello studente, per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro. A tal fine organizza azioni collettive e individuali, servizi di consulenza, incontri di orientamento. Il sito del C.OR. è consultabile alla pagina: [Orienta UniPV](#)

PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Art. 5 – Scheda Unica Annuale del Corso di studio

La Scheda Unica Annuale del Corso di Studio è consultabile al seguente link:

<https://gestionedidattica.unipv.it/index.php/file/2025SUA08423.pdf>

Art. 6 - Requisiti di ammissione

1. *Requisiti curricolari.* Per potersi iscrivere al Corso di laurea in Matematica lo studente deve essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dagli uffici competenti dell'Università.

2. *Verifica della preparazione dello studente.* Per l'ammissione si richiede, quale adeguata preparazione iniziale, che lo studente possieda una buona padronanza dei concetti di base di aritmetica, algebra e geometria e che abbia attitudine al ragionamento logico-deduttivo e alla risoluzione di problemi. Tutto questo dovrebbe essere associato a un certo gusto per i problemi matematici e la loro risoluzione. La preparazione iniziale dello studente dovrà essere verificata mediante un test di ingresso (TOLC-S erogato dal Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso (CISIA)), di carattere non selettivo, volto esclusivamente ad accertare il livello delle conoscenze possedute. Nel caso in cui la verifica non sia risultata positiva, il Consiglio Didattico indica specifici obblighi formativi aggiuntivi che lo studente dovrà soddisfare entro il primo anno di corso (si veda l'art. 18). In particolare, l'avvenuto recupero delle conoscenze di base è comprovato dal superamento di uno qualunque degli esami di ambito matematico del primo anno di corso.

Per le modalità e le date relative al test di ingresso si rimanda al sito [Laurea in Matematica – Iscrivarsi](#)

3. Non sono previste limitazioni al numero di immatricolazioni al Corso di Studio.

4. Agli studenti internazionali non comunitari è inoltre richiesta la conoscenza della lingua italiana pari al livello B2. Maggiori informazioni a questo link: [Iscriversi ad un corso di studio con titolo conseguito all'estero o con ordinamento estero | Università di Pavia](#)

Art. 7 – Organizzazione didattica

1. *Rapporto CFU/ore.* Per ciascun CFU la corrispondenza tra le ore di didattica impartite nel Corso di laurea in Matematica e le ore riservate allo studio individuale è, di norma, la seguente:

- 8 ore di didattica e 17 ore di studio individuale per ogni CFU nel caso di lezioni frontali;
- 12 ore di didattica e 13 ore di studio individuale per ogni CFU nel caso di esercitazioni o di laboratorio.

2. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento di un esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze acquisite.

3. I CFU acquisiti non sono ritenuti soggetti ad obsolescenza durante la carriera dello studente, indipendentemente dalla sua durata, fatti salvi i casi di decadenza o di rinuncia agli studi, per i quali, in caso di re-iscrizione, la convalida dei crediti acquisiti è subordinata, fra l'altro, a una valutazione della loro eventuale obsolescenza da parte del Consiglio Didattico (vedi successivo art. 16). In casi particolari ben motivati, l'obsolescenza di crediti formativi relativi a specifiche attività formative può essere deliberata dal Consiglio Didattico. La delibera di obsolescenza riporta l'indicazione delle modalità per il recupero dei crediti obsoleti, stabilendo le eventuali prove integrative che lo studente deve sostenere a tal fine.

4. Per alcuni insegnamenti in offerta formativa come, ad esempio, quelli su tematiche legate alle competenze trasversali e agli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDG) definiti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con il superamento della prova d'esame, oltre al riconoscimento dei CFU, può essere previsto il rilascio di un open badge, ovvero di un attestato digitale che certifica le conoscenze, competenze e abilità acquisite attraverso il percorso di apprendimento. L'emissione dell'open badge avviene automaticamente a fronte della verbalizzazione dell'esame ed è inviato alla e-mail istituzionale dello studente.

5. *Calendario didattico.* Il calendario didattico prevede un'articolazione dell'attività didattica in due semestri per ogni Anno Accademico.

6. Al termine di ogni semestre è prevista una sessione d'esame. A queste sessioni se ne aggiunge una di recupero nella quale è previsto almeno un appello d'esame per ciascun insegnamento. Il numero

complessivo di appelli per ciascun insegnamento non può essere inferiore a sei per Anno Accademico.

7. Qualora l'esame relativo ad un insegnamento preveda una prova scritta ed una orale, si deve considerare per appello l'insieme delle due prove. L'intervallo tra due appelli successivi non può essere, di norma, inferiore alle due settimane.

8. La predisposizione del calendario delle lezioni e degli appelli d'esame viene effettuata a cura del Consiglio Didattico.

9. Le prove finali per il conseguimento della Laurea relative a ciascun Anno Accademico devono svolgersi entro il 30 aprile dell'Anno Accademico successivo. Entro tale data esse possono essere sostenute dagli studenti iscritti nell'Anno Accademico precedente senza necessità di reinscrizione.

10. Il numero di prove finali non può essere inferiore a quattro per Anno Accademico.

11. Tutte le deliberazioni relative al calendario didattico sono rese pubbliche sul sito [Laurea in Matematica](#).

Art. 8 – Piani di studio

1. Il Corso di laurea si articola nel percorso indicato nella Scheda Unica Annuale, nel sito web dell'ateneo e nella guida dello studente, disponibile al sito: [Laurea in Matematica – Piano degli studi](#)

2. *Piano di studio standard*. Sono approvati d'ufficio i piani di studio conformi alle regole indicate nella guida dello studente, salvo per le attività formative di cui alla lettera a), comma 5 dell'art. 10 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, scelte autonomamente dallo studente fra le attività offerte dall'Ateneo e per le quali il Consiglio Didattico valuta la coerenza con il progetto formativo, tenendo conto anche dell'adeguatezza delle motivazioni eventualmente addotte dallo studente.

3. *Piano di studio individuale*. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto al comma 2 potrà presentare, nel rispetto dei vincoli previsti dalla declaratoria della classe e dall'ordinamento didattico del Corso di laurea, un piano di studio individuale entro i termini stabiliti annualmente dall'Ateneo. Questo piano di studio deve essere approvato dal Consiglio Didattico che terrà conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente e potrà suggerire le opportune modifiche al fine di rendere il percorso formativo più coerente con gli obiettivi formativi specifici del Corso di laurea.

4. *Piano di studio per studenti iscritti a tempo parziale*. Nell'ambito delle ipotesi previste dal Regolamento per l'iscrizione in regime di tempo parziale è consentito agli studenti di richiedere, al momento dell'immatricolazione, una modalità di iscrizione a tempo parziale che estende il periodo di durata del corso di studio a quattro o a sei anni. Per i piani di studio corrispondenti si rimanda al sito: [Laurea in Matematica – Piano degli studi](#)

5. Nel piano di studi, oltre alle attività formative previste per il conseguimento del titolo di studio, è consentito aggiungere, per ciascun anno, attività formative in soprannumero in misura non superiore a 24 crediti formativi universitari, ad eccezione di quelle afferenti all'offerta didattica dell'area medica e sanitaria a programmazione nazionale e dell'area psicologica, avendo cura di rispettare le eventuali propedeuticità previste dal corso di studi.

Art. 9 - Programmi di doppia laurea

1. Non sono previsti accordi o programmi finalizzati al conseguimento del doppio titolo.

Art. 10 – Obblighi di frequenza e propedeuticità

1. Non sono previsti obblighi di frequenza. La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni ed ai laboratori è però particolarmente consigliata agli studenti a tempo pieno.

2. Non sono previsti vincoli di propedeuticità.

Art. 11 – Attività a libera scelta dello studente

1. Nel piano di studio degli iscritti al Corso di laurea è previsto l'inserimento di 12 CFU a libera scelta (di cui all'art 10 comma 5.a DM 270/2004 - c.d. "TAF D"). Gli studenti potranno scegliere tra tutti gli insegnamenti dell'offerta formativa di Ateneo, fatto salvo quanto precisato al successivo comma 2; il Consiglio Didattico valuterà la coerenza degli insegnamenti scelti rispetto agli obiettivi formativi del Corso di laurea, tenendo conto anche dell'adeguatezza delle motivazioni eventualmente addotte dallo studente. Si intenderà approvato d'ufficio il piano di studio standard relativo al primo anno di corso, allegato alla Scheda Unica Annuale di cui all'Art. 5 del presente Regolamento didattico.
2. Tra le attività a libera scelta (di cui all'art 10 comma 5.a DM 270/2004 - c.d. "TAF D") è consentito l'inserimento di insegnamenti appartenenti all'offerta formativa dei corsi di studio triennali e magistrali, ad eccezione di quelli afferenti all'offerta didattica dell'area medica e sanitaria a programmazione nazionale e dell'area psicologica.

Art. 12 – Stage e tirocinio

1. I piani di studio contemplano la possibilità di svolgere un tirocinio formativo (stage) di tipo didattico o applicativo, da inserire tra le attività a libera scelta dello studente. Lo studente interessato concorda il numero di CFU (3, 6, 9) assegnati al tirocinio con il docente del Corso di Studio referente per i tirocinî.

Art. 13 – Esami e valutazioni finali di profitto

1. Il docente responsabile di una attività formativa può operare collegialmente nell'ambito di una commissione, nominata dal Direttore di Dipartimento, su indicazione del Presidente del Consiglio Didattico (art. 6, comma 2, lettera h del Regolamento del Dipartimento di Matematica).
2. Le commissioni debbono essere composte da almeno due membri: il primo, con funzioni di Presidente, deve essere il docente responsabile dell'insegnamento o, in sua assenza, un altro docente di ruolo afferente allo stesso settore scientifico-disciplinare o a settori affini; ogni altro componente deve essere scelto di norma fra i professori o ricercatori afferenti allo stesso settore scientifico-disciplinare o a settori affini; possono farne parte cultori della materia di esame. I cultori della materia sono nominati secondo le regole di cui al comma 1, sulla base di criteri prestabiliti che assicurino il possesso di adeguati requisiti scientifici.
3. Nel Corso di laurea non possono essere previsti, in totale, più di 20 esami o valutazioni finali di profitto.
4. Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e quelle autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni finali di profitto relativi a queste ultime attività vengono considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità (anche qualora i crediti assegnati siano relativi a più esami o valutazioni finali di profitto). L'insieme delle attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano non rientra nel conteggio del tetto massimo di esami o valutazioni finali di profitto.
5. Fatti salvi i casi di cui al successivo comma 9, gli esami si svolgono nella forma classica della valutazione di un elaborato scritto e/o di un colloquio orale.
6. Gli esami devono essere pubblici.
7. Gli esami comportano una valutazione che deve essere espressa in trentesimi e riportata su apposito verbale. I crediti formativi si intendono acquisiti se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di valutazione massima di 30/30, può essere concessa (all'unanimità) la lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione e l'eventuale annotazione sul verbale, utilizzabile a fini statistici, non è riportata nella carriera scolastica dello studente. È necessario, in base a quanto previsto dal Regolamento carriere studentesche (art. 30 comma 1), verbalizzare la valutazione, anche se negativa.
Limitatamente agli insegnamenti di Lingua Inglese e di Programmazione 2, la valutazione positiva è espressa come idoneità.
8. Appelli straordinari al di fuori dei periodi previsti all'art. 7, comma 6, possono essere concessi, per gli studenti fuori corso, solo a partire dall'inizio dell'Anno accademico 2028/2029. Eventuali deroghe

per motivi eccezionali andranno concordate, oltre che con i docenti degli insegnamenti interessati, col Presidente del Consiglio Didattico.

Per gli studenti-atleti operanti nelle discipline riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico sono fissati, su richiesta degli interessati, appelli straordinari in sostituzione di quelli a calendario, se questi sono temporalmente coincidenti con impegni sportivi di rilevanza almeno nazionale. Gli impegni ostativi per la partecipazione agli appelli ordinari devono essere documentati al Presidente del Consiglio Didattico che procederà, di intesa con il docente, all'organizzazione dell'appello straordinario.

9. *Tirocinio (stage)*. Gli studenti possono svolgere periodi di tirocinio formativo (stage) sotto la guida di un docente supervisore afferente al Consiglio Didattico e di un tutore dell'istituzione ospitante. Il riconoscimento dei CFU acquisiti viene effettuato dal responsabile dei tirocini su indicazione del docente supervisore che verifica la conclusione dello svolgimento del tirocinio e il raggiungimento degli obiettivi formativi in modo conforme a quanto stabilito all'atto della presentazione della domanda di tirocinio. La valutazione è espressa tramite un giudizio di idoneità.

Art. 14 – Prova finale e conseguimento del titolo

1. Il Direttore del Dipartimento di Matematica nomina, su proposta del Presidente del Consiglio Didattico, le commissioni per il conferimento del titolo che sono composte da almeno tre membri, di cui almeno due docenti di ruolo di insegnamenti impartiti nel Corso di laurea in Matematica, siano essi attivati dal Dipartimento di Matematica o mutuati da altri Dipartimenti, Facoltà od Università.

2. Il Presidente della Commissione giudicatrice è il professore di fascia più alta con la maggiore anzianità di ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al corso di studio.

3. Il segretario incaricato della verbalizzazione viene scelto in questo ordine di precedenza: il ricercatore, il professore di seconda fascia, il professore di prima fascia, con la minore anzianità nel rispettivo ruolo, il docente a contratto con minor anzianità anagrafica.

4. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, che tenderà a verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di laurea. La prova finale, a cui sono attribuiti 6 CFU, consiste nella predisposizione, da parte dello studente, di una tesi su un argomento inerente il Corso di laurea elaborata per iscritto sotto la guida di un relatore e discussa in seduta pubblica di fronte alla Commissione. Nel caso in cui lo studente intenda scegliere un relatore esterno al Consiglio Didattico, deve chiederne preventiva autorizzazione al Presidente del Consiglio stesso. Questi, secondo le indicazioni del Consiglio, per garantire un coordinamento con le tematiche attinenti agli obiettivi formativi del Corso di studi, può concordare con il relatore e il laureando la scelta di un correlatore, o nominare un controrelatore. I relatori esterni al Consiglio Didattico che non facciano parte del Dipartimento di Matematica sono invitati alla seduta di laurea, limitatamente alla discussione del o dei candidati da loro guidati. I relatori esterni al Consiglio Didattico che fanno parte del Dipartimento di Matematica possono essere nominati come componenti della Commissione.

5. È consentito sostenere la prova finale o redigere l'elaborato di tesi in una lingua diversa dall'italiano. A tal fine è necessario che:

- a. ci sia l'autorizzazione del relatore e del presidente del Consiglio Didattico;
- b. la prova sia sostenuta (e/o l'elaborato redatto) in una delle lingue principali dell'Unione Europea (inglese, francese, tedesco, spagnolo);
- c. che sia allegato alla tesi un "abstract" in lingua italiana che sintetizzi il contenuto del testo;
- d. il titolo dell'elaborato venga redatto nella doppia lingua, straniera e italiana.

6. La tesi di laurea, in formato PDF/A, deve essere depositata dallo studente presso gli uffici competenti attraverso la procedura di 'domanda di conseguimento titolo' dalla propria area riservata, entro la scadenza all'uso determinata.

7. La votazione di Laurea va da un minimo di 66 a un massimo di 110 punti, con eventuale lode concessa dalla commissione giudicatrice all'unanimità, e tiene conto del lavoro di tesi, della sua esposizione nonché del percorso di studi del laureando.

8. Il voto di Laurea è ottenuto sulla base della media ponderata degli esami e della valutazione della prova finale da parte della commissione. Nel calcolo della media ponderata verranno presi in considerazione i soli esami che prevedono una valutazione numerica ad esclusione degli esami soprannumerari. Al fine di garantire la continuità dei criteri valutativi, la commissione prenderà in considerazione le indicazioni fornite, al riguardo, dal Consiglio Didattico, e pubblicate alla pagina [Regolamenti didattici](#).

9. Lo svolgimento delle prove finali di Laurea è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato.

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI

Art. 15 – Criteri per il riconoscimento di conoscenze e abilità extra universitarie debitamente certificate

1. L'eventuale riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente secondo le modalità previste dal D.I. 931 del 4 luglio 2024 è deliberato dal Consiglio Didattico su proposta della competente Commissione didattica.

2. Il Consiglio Didattico, tenendo conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale, può convalidare conoscenze e abilità debitamente certificate per un numero di crediti complessivamente non superiore a 48 CFU, di cui:

- a) per conoscenze e abilità professionali, certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, in misura non superiore a 6 CFU;
- b) per conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione abbia concorso un Ateneo, in misura non superiore a 6 CFU;
- c) per attività sportiva riconosciuta dalle autorità competenti, fino ad un massimo di 12 CFU secondo il seguente prospetto: (i) sport praticato a livello olimpico, mondiale ed europeo, fino a 6 CFU; (ii) sport praticato a livello italiano e categorie intermedie fino a 3 CFU; (iii) qualificazione in "zona medaglia" ai Campionati Universitari nonché lo svolgimento di attività agonistica per le sezioni del CUS Pavia, anche nell'ambito di gare a livello regionale e nazionale, fino a 6 CFU.

Art. 16 – Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti

1. Ai sensi dell'art. 46 del Regolamento didattico di Ateneo, nel caso di trasferimento da altri corsi di studio dell'Ateneo o da altri Atenei, il riconoscimento della carriera percorsa dagli studenti, nonché l'eventuale convalida dei CFU considerati riconoscibili è deliberata dal Consiglio Didattico su proposta della competente Commissione didattica.

2. Nel caso di trasferimento dello studente tra corsi di studio della stessa classe, la quota di crediti formativi relativi ad un medesimo settore scientifico-disciplinare, direttamente riconosciuti allo studente non potrà essere inferiore al 50% di quelli già maturati.

3. Il Consiglio Didattico delibera sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito un titolo di studio presso l'Ateneo o in altra università italiana e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei CFU considerati riconoscibili dal Consiglio Didattico.

4. Coloro i quali siano decaduti dallo status di studente (art. 30 del Regolamento carriere studentesche) o abbiano rinunciato agli studi (art. 29 del Regolamento carriere studentesche) possono, dopo una nuova immatricolazione, ottenere il riconoscimento dei CFU acquisiti dopo che il Consiglio Didattico ne abbia verificata la non obsolescenza. Il riconoscimento può essere totale o parziale e, in quest'ultimo caso, il Consiglio Didattico provvederà a prescrivere prove integrative atte a colmare le lacune presenti nel percorso formativo.

5. Per tutti i casi descritti ai commi precedenti la procedura da seguire per il riconoscimento della carriera pregressa è reperibile all'indirizzo:

[Casi particolari di iscrizione | Università di Pavia](#)

Art. 17 – Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di studio presso Università straniere

1. I periodi di studio svolti dagli studenti del Corso di laurea in Matematica presso strutture universitarie straniere nell'ambito dei Programmi comunitari Erasmus+ e Programmi di mobilità internazionale riconosciuti dall'Ateneo tramite accordi internazionali sono riconosciuti come strumento di formazione analogo a quello offerto in sede, a parità di impegno dello studente e di contenuti coerenti con il percorso formativo.
2. Il Learning Agreement è il documento che definisce il progetto delle attività formative di cui al comma 1 da seguire all'estero e da sostituire ad alcune delle attività previste per il Corso di Studio; lo studente dovrà compilarlo avendo cura di perseguire non tanto la ricerca degli stessi contenuti quanto la piena coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di laurea.
3. La possibilità di riconoscimento di crediti acquisiti all'estero è stabilita preventivamente attraverso il Learning Agreement che viene firmato, per approvazione, dal Delegato per la mobilità internazionale e dallo studente per le attività didattiche e di tirocinio svolte all'estero. È responsabilità del Delegato accertarsi della coerenza del Learning Agreement con gli obiettivi formativi del Corso di laurea.
4. Al termine del periodo di studio, il Consiglio Didattico, su richiesta dello studente e in base ai risultati conseguiti e adeguatamente documentati dall'Ateneo estero (nel caso del Programma Erasmus+, attraverso il Transcript of Records), riconosce l'attività formativa svolta all'estero e la eventuale votazione conseguita. In presenza di criteri diversi di assegnazione dei voti, si assume come riferimento quello di corrispondenza con il sistema di crediti ECTS (European Credit Transfer System).
5. Il Consiglio Didattico procederà al riconoscimento in termini di corrispondenza diretta fra una o più attività formative presenti nel piano di studio e una o più attività formative i cui CFU sono stati acquisiti presso l'Università straniera.
Qualora queste ultime abbiano contenuti attinenti agli obiettivi formativi del Corso di laurea ma non vi sia corrispondenza diretta con nessuna delle attività formative presenti nell'offerta formativa del Corso di Studio, il Consiglio Didattico, su proposta del Delegato, può autorizzare la presentazione da parte dello studente di un piano di studio individuale, nel rispetto della declaratoria della classe e dell'ordinamento del Corso di laurea. Per ciascuna attività formativa sostenuta all'estero dovrà essere indicato l'eventuale settore scientifico-disciplinare italiano corrispondente, il relativo numero di crediti formativi e la votazione conseguita.
6. L'attività di studio e ricerca svolta all'estero ai fini della preparazione della prova finale o di tirocini formativi può essere riconosciuta, purché opportunamente certificata e svolta con modalità e impegno analoghi a quanto previsto dal presente regolamento.
7. I tirocini nell'ambito del progetto Erasmus Traineeship sono attestati da un Transcript of Work rilasciato ai beneficiari dall'organismo ospitante. L'attribuzione del numero di CFU per le attività è stabilita dal Consiglio Didattico, tenendo conto dell'equivalenza tra un credito ECTS ed un CFU.

Art. 18 – Ammissione ad anni successivi

1. Non sono previste restrizioni all'ammissione al secondo e al terzo anno di corso basate sul numero di CFU acquisiti negli anni di corso precedenti, purché si sia superato il test di ingresso o almeno un esame di ambito matematico.

Art. 19 – Certificazioni

1. Ai fini del riconoscimento della conoscenza della Lingua Inglese definito nel Quadro Comune Europeo, si veda l'elenco riportato al sito: [Laurea in Matematica](#)
2. Lo studente in possesso di titoli atti al riconoscimento della conoscenza della Lingua Inglese presenterà la documentazione al docente del corso che provvederà alla registrazione dell'esame.

Piano degli studi**Coorte 2025-26****I ANNO (57 C.F.U.)**

CODICE	INSEGNAMENTO	CFU	SSD	TAF	SEMESTRE
500202	ALGEBRA 1	9	MAT/02	BASE	2
500205	ALGEBRA LINEARE	9	MAT/03	BASE	1
500115	ANALISI MATEMATICA 1	9	MAT/05	BASE	1
500121	ANALISI MATEMATICA 2	9	MAT/05	BASE	2
500313	FISICA GENERALE 1	9	FIS/01	BASE	2
509194	LINGUA INGLESE	3	L-LIN/12	ALTRO	1
507289	PROGRAMMAZIONE 1	6	INF/01	BASE	1
507290	PROGRAMMAZIONE 2	3		ALTRO	2

II ANNO (63 C.F.U.)

CODICE	INSEGNAMENTO	CFU	SSD	TAF	SEMESTRE
502210	ANALISI MATEMATICA 3	9	MAT/05	CARATTERIZZANTE	1
508636	ANALISI NUMERICA	12	MAT/08	9 CFU CARATTERIZZANTE 3CFU AFFINE/INTEGRATIVO	1/2
504504	ELEMENTI DI PROBABILITA'	9	MAT/06	3 CFU BASE 6 CFU CARATTERIZZANTE	1
502218	FONDAMENTI DI MECCANICA	9	MAT/07	CARATTERIZZANTE	2
500316	GEOMETRIA 1	9	MAT/03	BASE	1
502207	GEOMETRIA 2	9	MAT/03	CARATTERIZZANTE	2

Un corso scelto all'interno delle opzioni a), b) e c) qui elencate:

- a) ALGEBRA 2 (502224) 6 CFU, MAT/02, TAF B, SEMESTRE 2.
- b) FONDAMENTI DELLA MATEMATICA (500337), 6 CFU, MAT/04, TAF C, SEMESTRE 2.
- c) almeno 6 CFU a libera scelta (purché coerenti con il progetto formativo: vedi Art. 10, c. 5.a, DM 270/04), da conseguire tra gli insegnamenti presenti nell'offerta didattica di ateneo tra i corsi appartenenti alle lauree triennali e magistrali, con l'esclusione dei corsi di studio di area medica e sanitaria a programmazione nazionale e dell'area psicologica, o tra gli insegnamenti attivati dai collegi universitari.

III ANNO (60 C.F.U.)

CODICE	INSEGNAMENTO	CFU	SSD	TAF	SEMESTRE
502225	ANALISI MATEMATICA 4	9	MAT/05	CARATTERIZZANTE	1
502228	FISICA GENERALE 2	9	FIS/01	AFFINE/INTEGRATIVO	1

Inoltre:

Per studenti che hanno scelto l'opzione a) al II anno: Quattro esami a scelta tra questi 6 corsi:

CODICE	INSEGNAMENTO	CFU	SSD	TAF	SEMESTRE
504161	COMPLEMENTI DI GEOMETRIA	6	MAT/03	AFFINE/INTEGRATIVO	1
504505	ELEMENTI DI STATISTICA MATEMATICA	6	MAT/06	AFFINE/INTEGRATIVO	1
502233	EQUAZIONI DELLA FISICA MATEMATICA	6	MAT/07	AFFINE/INTEGRATIVO	2
500337	FONDAMENTI DELLA MATEMATICA	6	MAT/04	AFFINE/INTEGRATIVO	2
502234	MODELLISTICA NUMERICA	6	MAT/08	AFFINE/INTEGRATIVO	1
510818	TEORIA DEI NUMERI	6	MAT/02	AFFINE/INTEGRATIVO	2

12 CFU a libera scelta (purché coerenti con il progetto formativo, vd. art. 10 comma 5.a DM 270/2004), da conseguire tra gli insegnamenti presenti nell'offerta didattica di ateneo tra i corsi appartenenti alle lauree triennali e magistrali, con l'esclusione dei corsi di studio di area medica e sanitaria a programmazione nazionale e dell'area psicologica, o tra gli insegnamenti attivati dai collegi universitari.

Per studenti che hanno scelto l'opzione b) al II anno:

CODICE	INSEGNAMENTO	CFU	SSD	TAF	SEMESTRE
502224	ALGEBRA 2	6	MAT/02	CARATTERIZZANTE	2

Tre esami a scelta tra questi 5 corsi:

CODICE	INSEGNAMENTO	CFU	SSD	TAF	SEMESTRE
504161	COMPLEMENTI DI GEOMETRIA	6	MAT/03	AFFINE/INTEGRATIVO	1
504505	ELEMENTI DI STATISTICA MATEMATICA	6	MAT/06	AFFINE/INTEGRATIVO	1
502233	EQUAZIONI DELLA FISICA MATEMATICA	6	MAT/07	AFFINE/INTEGRATIVO	2
502234	MODELLISTICA NUMERICA	6	MAT/08	AFFINE/INTEGRATIVO	1
510818	TEORIA DEI NUMERI	6	MAT/02	AFFINE/INTEGRATIVO	2

12 CFU a libera scelta (purché coerenti con il progetto formativo, vd. art 10 comma 5.a DM 270/2004), da conseguire tra gli insegnamenti presenti nell'offerta didattica di ateneo tra i corsi appartenenti alle lauree triennali e magistrali, con l'esclusione dei corsi di studio di area medica e sanitaria a programmazione nazionale e dell'area psicologica, o tra gli insegnamenti attivati dai collegi universitari.

Per studenti che hanno scelto l'opzione c) al II anno:

CODICE	INSEGNAMENTO	CFU	SSD	TAF	SEMESTRE
502224	ALGEBRA 2	6	MAT/02	CARATTERIZZANTE	2

Quattro esami a scelta tra questi 6 corsi:

CODICE	INSEGNAMENTO	CFU	SSD	TAF	SEMESTRE
504161	COMPLEMENTI DI GEOMETRIA	6	MAT/03	AFFINE/INTEGRATIVO	1

504505	ELEMENTI DI STATISTICA MATEMATICA	6	MAT/06	AFFINE/INTEGRATIVO	1
502233	EQUAZIONI DELLA FISICA MATEMATICA	6	MAT/07	AFFINE/INTEGRATIVO	2
500337	FONDAMENTI DELLA MATEMATICA	6	MAT/04	AFFINE/INTEGRATIVO	2
502234	MODELLISTICA NUMERICA	6	MAT/08	AFFINE/INTEGRATIVO	1
510818	TEORIA DEI NUMERI	6	MAT/02	AFFINE/INTEGRATIVO	2

6 CFU a libera scelta (purché coerenti con il progetto formativo, vd. art. 10 comma 5.a DM 270/2004), da conseguire tra gli insegnamenti presenti nell'offerta didattica di ateneo tra i corsi appartenenti alle lauree triennali e magistrali, ad esclusione dei corsi di studio di area medica e sanitaria a programmazione nazionale e dell'area psicologica, oppure con insegnamenti attivati dai collegi universitari. I CFU a libera scelta debbono essere pari a 12 sul triennio.

Si ricordano inoltre agli studenti interessati le seguenti attività formative:

CODICE	INSEGNAMENTO	CFU	SSD	TAF
504300	TIROCINIO	3		A SCELTA
504301	TIROCINIO	6		A SCELTA
501411	TIROCINIO	9		A SCELTA

Infine, al terzo anno devono essere conseguiti i seguenti CFU:

CODICE	INSEGNAMENTO	CFU	SSD	TAF
500000	PROVA FINALE	6	PROFIN-S	Prova finale

Eventuali esami in sovrannumero